



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TORELLI - FIORITTI"

Sede Legale: Piazza della Repubblica n°33 - Sede Amm.va: Via Nenni

71011 Apricena (FG)

Tel 0882641309 / 0882640455 - e-mail: fgic86800a@istruzione.it PEC: fgic86800a@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.istitutocomprensivotorelli-fioritti.edu.it/>

Codice Meccanografico: FGIC86800A - Codice Fiscale: 93061260712



ISTITUTO COMPRENSIVO "TORELLI - FIORITTI" -
71011 APRICENA -
Prot. 0006859 del 30/11/2021
07-07 (Uscita)

Apricena, 30 novembre 2021

A tutti i docenti

Al DSGA

Al personale ATA

A tutto il personale scolastico

LL.SS.

OGGETTO: estensione a tutto il personale scolastico dell'obbligo vaccinale.

Comunico che in GU è stato pubblicato il DL 172 del 26 novembre 2021, avente ad oggetto "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", entrato in vigore il 27 novembre 2021.

Richiamo l'attenzione in particolare sul c. 1 dell'art. 2, che aggiorna il DL 44/2021, con l'inserimento dell'art. 4-ter "Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, **si applica** anche alle seguenti categorie:
a) **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione ..."

Il c. 3 dello stesso art. 2 inoltre, stabilisce che il Dirigente scolastico verifica "... immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie (...) Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, [i Dirigenti scolastici] invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, [i Dirigenti scolastici] invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione (...) [i Dirigenti scolastici] accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè altro com-

penso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”

Si allega alla presente la Nota 7579 del 28 novembre 2021 del *Dipartimento promozione della salute* della Regione Puglia, cui è allegato anche il DL 172 del 26 novembre 2021.

Ringrazio della collaborazione.



Il Dirigente scolastico

Giuseppe DI SIPIO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex-art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)